Emilio Venturin
STUDIO DI CONSULENZA
FISCALE•TRIBUTARIA•DEL LAVORO•DIREZIONALE

Ai Gentili Clienti
Loro Sedi

FOCUS ASSUNZIONI AGEVOLATE 2024

Ti proponiamo, a uso dell'ufficio personale aziendale, una rapida e pratica disamina dei vari benefici applicabili, per i quali i il datore di lavoro può usufruire per i nuovi dipendenti assunti a partire dal 1° gennaio 2024.

Ricordiamo che per favorire l'inserimento in azienda di giovani **di età compresa tra i 18 e 29 anni e privi di esperienza lavorativa**, lo strumento contrattuale ritenuto più idoneo è **l'apprendistato professionalizzante** anche preceduto da un tirocinio di inserimento lavorativo.

I contratti collettivi stabiliscono la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a 3 anni o 5 nel settore dell'artigianato.

La contribuzione a carico del datore di lavoro **gode di un particolare regime contributivo** che fissa l'aliquota in misura ridotta al 11,61% dell'imponibile contributivo, mentre l'aliquota a carico del lavoratore è pari al 5,84%.

Altra novità **per il solo 2024**:

nell'ambito della Riforma fiscale è introdotta un'agevolazione a favore delle **imprese e lavoratori autonomi che nel 2024 effettuano nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato**. In particolare:

- è riconosciuta una maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale

- a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2024 risulti superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023.

Per l'applicazione si attendono le istruzioni attuative.

Di seguito Ti proponiamo una tabella riepilogativa delle agevolazioni contributive e degli incentivi economici attualmente previsti per le assunzioni e un riepilogo delle condizioni generali da rispettare per poterne usufruirne.

Se necessiti di ulteriori informazioni, il tuo *referente* in studio saprà darti il supporto necessario per individuare l'agevolazione applicabile e le modalità per usufruirne.

Agevolazione	Caratteristiche generali	Validità
Giovani under 30	✓ Il giovane deve avere meno di 30 anni di età (età massima di 29 anni e 364 giorni). ✓ Non deve mai essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro ✓ Esonero pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino un massimo di 3000 euro, riparametrato e applicato su base mensile ✓ Durata dell'agevolazione massimo 36 mesi – in caso di prosecuzione di apprendistato massimo 12 mesi.	Permanente, salvo successive modifiche o abrogazione

Agevolazione	Caratteristiche generali	Validità
Uomini e donne over 50 disoccupati da più di 12 mesi	✓ Lavoratori e lavoratrici di età non inferiori a 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi, in possesso della DID, ossia della dichiarazione di immediata disponibilità. ✓ Riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, inclusi i premi Inail. ✓ La durata dell'agevolazione varia in base alle tipologia contrattuale. In particolare: a) Assunzione a tempo indeterminato: massimo 18 mesi dalla data di assunzione; b) Assunzione a tempo determinato: massimo 12 mesi (proroghe incluse) dalla data di assunzione; c) Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine: massimo 18 mesi dalla data dell'iniziale assunzione	Permanente, salvo successive modifiche o abrogazione
Donne di qualunque età, prive di impiego da almeno 6 ovvero 24 mesi	✓ Donne si qualsiasi età: a) Residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; b) Con una professione o appartenenti a un settore economico con un'accentuata disparità occupazionale di genere, tasso di disparità uomo-donna pari almeno al 25% o che supera di almeno il 25% della disparità media uomo-donna in tutti i settori economici individuati, ogni anno, da apposito decreto interministeriale e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. c) Ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. ✓ Riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, inclusi i premi Inail. ✓ La durata dell'agevolazione varia in base alle tipologia contrattuale. In particolare: d) Assunzione a tempo indeterminato: massimo 18 mesi dalla data di assunzione; e) Assunzione a tempo determinato: massimo 12 mesi (proroghe incluse) dalla data di assunzione; f) Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine: massimo 18 mesi dalla data dell'iniziale assunzione	Permanente, salvo successive modifiche o abrogazione
Percettori di Naspi	✓ Tutti i lavoratori che fruiscono della Naspi, o che ne hanno titolo, a seguito di domanda, pur non avendola ancora percepita. Il lavoratore non deve essere stato licenziato, nei 6 mesi precedenti, da un'impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del recesso, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o risulta con essa in rapporto di collegamento o controllo. ✓ Per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, al dato è concesso un contributo mensile pari al 20% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. ✓ L'incentivo non può superare la durata dell'indennità di disoccupazione che sarebbe ancora spettata al lavoratore.	Permanente, salvo successive modifiche o abrogazione

Agevolazione	Caratteristiche generali	Validità
Sostituzione di lavoratrici/lavoratori assenti per maternità/paternità (Per aziende con meno di 20 dipendenti o per sostituire lavoratrici autonome)	✓ Lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti per i congedi connessi alla maternità e paternità. ✓ Sgravio contributivo del 50%, incluso premio Inail. ✓ Fino al compimento di 1 anno di età del figlio della lavoratrice/lavoratore in congedo o per 1 anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.	Permanente, salvo successive modifiche o abrogazione
Disabili	✓ Disabili con una riduzione della capacità lavorativa: a) Superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria delle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915; b) Compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a); c) Superiore al 45%: intellettivi e psichici. ✓ L'incentivo è concesso nelle seguenti misure: a) 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni disabile, assunto a tempo indeterminato, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. n. 915/1978; b) 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni disabile, assunto a tempo indeterminato, con una riduzione della capacità lavorativa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. n. 915/1978; c) 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, assunto a tempo indeterminato o a termine (per almeno 12 mesi). ✓ La durata dell'incentivo è modulata come segue: a) 36 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato di disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915/1978, nonché di disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle citate tabelle; b) 60 mesi per l'assunzione a tempo indeterminato di disabili intellettivi e psichici con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; c) Per tutta la durata del rapporto (che comunque non può essere inferiore a 12 mesi) in caso di assunzione a termine di disabili intellettivi e psichici con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.	Permanente, salvo successive modifiche o abrogazione

Agevolazione	Caratteristiche generali	Validità
Beneficiari dell'Assegno di inclusione e del SFL	✓ Soggetti beneficiari dell'assegno di inclusione o del Supporto per la Formazione e il Lavoro ✓ La misura è differenziata in relazione al tipo di assunzione (a tempo determinato o indeterminato) nonché in caso di trasformazione da contratto a termine in un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In pratica si tratta dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore, esclusi premi e contributi dovuti all'INAIL la cui misura va verificata caso per caso. ✓ Con riguardo alla durata dell'agevolazione, si evidenzia quanto segue: a) Assunzione a termine: esonero per un massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro; b) Assunzione a tempo indeterminato: esonero per un massimo di 12 mesi; c) Trasformazione del contratto da termine a tempo indeterminato: l'agevolazione si applica per un massimo di 24, inclusi i periodi di esonero fruiti durante il contratto a termine.	Permanente dal 01 gennaio 2024 salvo successiva proroga, modifica o abrogazione.
Donne Vittime di violenza di genere	✓ Donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura cosiddetta "reddito di libertà". ✓ Esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi Inail, pari al 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. ✓ Con riguardo alla durata dell'agevolazione, si evidenzia quanto segue: a) Assunzione a termine (anche in somministrazione): esonero per un massimo di 12 mesi; b) Assunzione a tempo indeterminato: esonero per un massimo di 24 mesi; c) Trasformazione del contratto da termine a tempo indeterminato: l'agevolazione si applica per un massimo di 18 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti durante il contratto a termine.	Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026

Condizioni generali

Possono beneficiare delle agevolazioni tutti i datori di lavoro che risultino in regola:

- con gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;
- con il DURC;
- con gli accordi e CCNL nazionali, territoriali o aziendali.

Inoltre l'assunzione deve essere effettuata:

- senza soddisfare alcun obbligo imposto da norme di legge o della contrattazione collettiva e,
- nel rispetto dell'eventuale diritto di precedenza alla riassunzione,
- senza che siano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale.
- per alcune agevolazione si richiede anche l'incremento della media occupazionale precedente l'assunzione da mantenere per l'intero periodo agevolato, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente (U.L.A.) a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti.

Le condizioni elencate sono valide per la generalità delle assunzioni, rinviando l'esame della singola agevolazione per eventuali ulteriori condizioni.